Laurea magistrale in Public Management and Policy Master of Arts (MA) in Public Management and Policy

Regolamento degli Studi del 24 giugno 2010 Aggiornato il 15 settembre 2014

I: Oggetto

Disposizioni generali

Art. 1

¹Le Università di Berna, Losanna, e della Svizzera italiana (in seguito "Istituti partner") conferiscono congiuntamente la laurea magistrale universitaria in Public Management and Policy (Master of Arts (MA) in Public Management and Policy), denominato in seguito "Master PMP" conformemente alla convenzione PMP relativa alla creazione di una laurea magistrale e al coordinamento della formazione dottorale in amministrazione pubblica.

²Le parti interessate (in seguito "partner") sono:

- a La Facoltà di diritto e la Facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università di Berna
- b La Facoltà di scienze sociali e politiche e la Facoltà di diritto, di scienze forensi e di amministrazione pubblica dell'Università di Losanna
- c La Facoltà di scienze economiche e la Facoltà di scienze della comunicazione dell'Università della Svizzera italiana
- d abrogato

Objettivo

Art. 2

¹Il Master PMP è una laurea magistrale ai sensi della dichiarazione di Bologna, conformemente alle "Direttive sull'insegnamento delle alte scuole universitarie svizzere nell'ambito del processo di Bologna" e ai "Commenti alle direttive di Bologna" del 4 dicembre 2003 della Conferenza universitaria svizzera. Questa formazione è offerta nelle tre principali regioni linguistiche della Svizzera: la Svizzera tedesca, la Svizzera romanda, e la Svizzera italiana.

²Il Master PMP è un master in amministrazione pubblica i cui obiettivi sono la formazione interdisciplinare e l'approccio multiculturale, con un indirizzo sia accademico che professionale. Le attività pedagogiche e d'insegnamento valorizzano questi obiettivi.

³Le discipline di riferimento della formazione interdisciplinare del Master PMP sono le scienze politiche, l'economia pubblica, il diritto pubblico, il management, e la comunicazione delle organizzazioni pubbliche.

Gestione e organizzazione

Art. 3

- ¹Il programma di studio è posto sotto la responsabilità:
- a di un Consiglio scientifico;
- b della Conferenza dei decani;
- c di uno o più delegati del Master PMP in ciascuna sede.

²Il Consiglio scientifico e la Conferenza dei decani possono delegare i compiti di conduzione, di controllo e di amministrazione del programma master a uno o più partner.

Consiglio scientifico

Art. 4

¹I delegati del Master PMP formano il Consiglio scientifico. Ciascun Istituto partner dispone tuttavia di una sola voce nel Consiglio scientifico.

²Il Consiglio scientifico nomina un presidente fra i suoi membri. Per il resto, si organizza autonomamente.

³Il Consiglio scientifico ha segnatamente i seguenti compiti:

- a coordinare il piano degli studi;
- b garantire la qualità scientifica e il riconoscimento della formazione;
- c assumere la promozione generale del programma;
- d favorire una collaborazione efficace fra i partner;
- e assumere tutti i compiti che non sono di competenza di altri organi.

Delegati e rappresentanti

Art 5

¹Ciascun Istituto partner nomina uno o più delegati.

²Il o i delegati si organizzano autonomamente in ogni sede secondo le rispettive regole e le prassi in vigore. Tuttavia, ciascun Istituto partner deve nominare un delegato responsabile.

³Gli studenti e il corpo intermedio di ciascun Istituto partner possono nominare un proprio rappresentante. I rappresentanti interagiscono con il o i delegati in conformità alle norme e le prassi in vigore in ciascuna sede.

⁴Il o i delegati hanno segnatamente i seguenti compiti:

- a elaborare una proposta di piano di studio parziale;
- b elaborare i programmi dettagliati per ciascun semestre;
- c garantire una buona coordinazione dei corsi all'interno dell'Istituto partner;
- d sorvegliare gli esami;
- e verificare i tirocini (stage) e proporre i relatori per le tesi di stage o di ricerca;
- f assumere la promozione del programma all'interno dell'Istituto partner;
- g comunicare alla Conferenza dei decani l'ammissione dei candidati e le equipollenze;
- h comunicare le ammissioni confermate al Consiglio scientifico.

Conferenza dei decani

Art. 6

¹Ciascun Istituto partner istituisce una Conferenza dei decani, composta dai decani delle proprie Facoltà. Le Conferenze dei decani degli Istituti partner sono coordinate fra loro.

² abrogato

³La Conferenza dei decani svolge segnatamente i seguenti compiti:

- a sottopone le candidature per l'approvazione alle autorità competenti. Il servizio preposto dall'università presso la quale la domanda d'ammissione è inoltrata prende la decisione finale;
- b tiene aggiornata la documentazione degli studenti;
- c decide in merito all'esclusione degli studenti dal programma;
- d decide in merito alla concessione di congedi richiesti dagli studenti;
- e comunica il conferimento del titolo di master e organizza la consegna dei diplomi;
- f si pronuncia sulle domande di equipollenza.

⁴Ciascun Istituto partner si organizza secondo le proprie regole e la Conferenza dei decani può delegare compiti al decano di una Facoltà partner del Master PMP.

II: Ammissione

Immatricolazione e ammissione

Art. 7

¹Possono essere ammessi al Master PMP gli studenti che adempiono le condizioni di immatricolazione e d'iscrizione dell'Istituto partner presso il quale essi si immatricolano e che sono in possesso di una laurea triennale universitaria (bachelor) di un'università svizzera, in amministrazione pubblica oppure negli indirizzi (CRUS) di economia politica, gestione d'impresa, scienze politiche, sociologia, diritto o comunicazione, o di un titolo universitario ritenuto equipollente.

²Se lo studente ha conseguito un bachelor universitario svizzero o un titolo universitario ritenuto equipollente agli indirizzi (CRUS) menzionati al capoverso 1, il delegato del Master PMP può decidere di ammettere il candidato condizionalmente al superamento di un complemento di studi di omogeneizzazione (debiti formativi) per un massimo di 18 crediti ECTS.

³Se lo studente ha conseguito un bachelor universitario in un'altra disciplina oppure un bachelor universitario ritenuto non equipollente, il delegato del Master MPM può decidere di ammettere il candidato condizionalmente al superamento di un complemento di studi di omogeneizzazione per un massimo di 60 crediti ECTS.

⁴Se lo studente ha conseguito un bachelor in un'Alta Scuola specializzata in amministrazione pubblica o in un indirizzo menzionato al capoverso 1, il delegato del Master PMP può decidere di ammettere il candidato condizionalmente al superamento di un complemento di studi di omogeneizzazione di 60 crediti ECTS. Di regola, questi studenti frequentano un anno di bachelor in uno degli indirizzi previsti al capoverso 1.

⁵Il complemento di studi di omogeneizzazione è un programma definito le cui condizioni di superamento dipendono dalla Facoltà presso la quale è svolto. Esso non rientra nel computo dei semestri definiti dal Master PMP (art. 11), ed è soggetto a una valutazione specifica che tuttavia non porta ad alcuna menzione né equipollenza.

⁶L'ammissione è comunicata dalle istanze competenti dell'Istituto partner presso cui lo studente s'immatricola su decisione del delegato del Master PMP e su proposta della Conferenza dei decani.

⁵ abrogato

Condizioni supplementari

Art. 8

abrogato

Immatricolazione e diritti d'iscrizione

Art. 9

¹Ogni studente è immatricolato per tutta la durata del programma presso l'Istituto partner in cui è dispensata la formazione interdisciplinare di base.

²Se un Istituto partner comprende diverse Facoltà partner, il presidente della Conferenza dei decani designa la Facoltà presso la quale sarà iscritto.

³Il candidato corrisponde le tasse d'iscrizione e di immatricolazione relative all'Istituto presso il quale è immatricolato.

Equipollenze

Art. 10

¹Uno studente che abbia precedentemente ottenuto crediti ECTS in una formazione master riconosciuta in un campo di studio pertinente al programma del Master PMP può ottenere delle equipollenze.

²Possono essere ottenute equipollenze per corsi specifici del Master PMP previsti nel piano degli studi.

³La Conferenza dei decani decide sulle domande di equipollenze che contengono almeno l'attestazione dell'ottenimento dei crediti presso un istituto universitario e i documenti attestanti lo svolgimento dei temi trattati nel corso per il quale è richiesta l'equipollenza.

⁴In ogni caso, nell'ambito del programma degli studi devono essere acquisiti almeno 90 crediti ECTS sui 120 richiesti per il conseguimento del Master PMP. Le note ottenute per crediti riconosciuti come equipollenti non sono comprese e quindi non rientrano nel calcolo della nota media.

⁵Gli studenti che avessero già seguito un corso offerto nell'ambito della formazione interdisciplinare di base possono scegliere un altro corso sostitutivo.

III: Durata degli studi e crediti ECTS Programma degli studi

Art. 11

¹Per il conseguimento del Master PMP, lo studente deve acquisire un totale di 120 crediti ECTS previsti dal piano degli studi e corrispondenti a un periodo di studio di 4 semestri. La durata massima per il completamento del master è di 6 semestri. Un superamento di questa termine comporta l'esclusione dal master. Il tempo consacrato al programma complementare di omogeneizzazione preventivamente richiesto non è compreso nei 6 semestri.

²Su richiesta scritta dello studente e per giusti motivi, la Conferenza dei decani può accordare una deroga alla durata massima degli studi.

³Ogni Istituto partner si riserva il diritto di emanare disposizioni specifiche in materia di frequenza a tempo parziale dei programmi di studio.

Congedo

Art. 12

Gli studenti che desiderano sospendere temporaneamente i loro studi possono chiedere un congedo alla Conferenza dei decani. Si applicano pertanto i regolamenti in vigore presso gli Istituti partner.

Piano di studio

Art. 13

¹Il programma degli studi è formato dai piani di studio parziali di ogni Istituto partner.

²Essi menzionano gli indirizzi, i corsi, gli obiettivi formativi, i temi trattati, le specializzazioni e le tipologie di tesi del Master PMP. Essi tengono conto delle specificità di ogni Istituto partner segnatamente per quanto riguarda le specializzazioni.

³Essi precisano in quale forma sono dati i corsi, il loro carattere obbligatorio o facoltativo, la loro periodicità, la loro modalità e le lingue degli esami come anche la ripartizione dei corrispondenti crediti ECTS.

⁴Essi precisano anche la durata e le modalità della tesi e dell'eventuale stage. Possono limitare l'accesso a uno o all'altro tipo di tesi (con o senza stage).

Organizzazione degli studi

Art. 14

¹Il programma comprende una formazione interdisciplinare di base articolata in due semestri per un totale di 60 crediti ECTS, una formazione specialistica complementare in uno degli ambiti specifici proposti, articolata in due altri semestri corrispondente a 60 crediti ECTS, di cui 30 dedicati al lavoro di tesi. Uno stage può essere realizzato nell'ambito del lavoro di tesi.

²I corsi sono tenuti dagli Istituti partner. In via eccezionale, i partner possono proporre corsi tenuti in altre università.

³Gli studenti svolgono la formazione interdisciplinare di base a Losanna, a Berna, o a Lugano. Essi scelgono per il terzo e quarto semestre un percorso di specializzazione compreso tra quelli offerti dai partner nei piani di studio. Gli studenti possono cambiare al massimo una volta la scelta di una specializzazione.

⁴I partner propongono individualmente, o congiuntamente ad altri, uno o più percorsi di specializzazione offerti nella loro sede. Su proposta del Consiglio scientifico, altre specializzazioni possono essere proposte in Università svizzere o estere.

⁵Il numero minimo di crediti ECTS di una specializzazione ammonta a 18. Gli altri crediti ECTS possono essere ottenuti nei corsi scelti liberamente. I partner decidono per ogni percorso di specializzazione i corsi obbligatori come pure la lista dei corsi opzionali. Nel piano di studio sono descritte le specializzazioni e sono indicati i corsi corrispondenti. Gli

Istituti partner verificano lo svolgimento corretto della specializzazione intrapresa dallo studente.

⁶Gli studenti devono conseguire 20 crediti ECTS in esami da presentare individualmente in un'altra lingua nazionale di quella della sede d'immatricolazione.

⁷Una deroga al cpv. 6 può essere accordata dal delegato se:

- a Lo studente ha ottenuto un diploma (maturità federale oppure bachelor oppure titolo equivalente) in altra lingua nazionale di quella della sede d'immatricolazione
- b I corsi di specializzazione frequentati sono tenuti in inglese, nel qual caso i relativi esami possono essere sostenuti in inglese
- c Lo studente possiede un titolo di bachelor di un paese estero e i 20 crediti ECTS possono anche essere ottenuti in inglese.

IV: Generalità

Esami

Art. 15

¹Ogni corso è soggetto a una verifica delle conoscenze (esame) le cui modalità sono precisate nel programma degli studi. Possono essere esaminati anche più corsi congiuntamente. Ciascun Istituto partner stabilisce le regole e le modalità d'iscrizione, così come le date degli esami.

²La verifica delle conoscenze si svolge nella forma di un lavoro seminariale e/o di esame scritto od orale.

³Gli esami possono essere sostenuti in almeno due lingue proposte dal docente fra il tedesco, il francese, l'italiano e l'inglese. Le domande d'esame saranno tuttavia formulate nella lingua del corso.

⁴Gli esami hanno luogo, di regola, al più tardi alla fine del semestre successivo il semestre durante il quale è stato impartito il corso. Gli studenti sono tenuti a presentarsi a questa sessione.

⁵Di principio deve essere organizzata almeno una sessione d'esame di recupero entro i 12 mesi successivi la prima sessione d'esame per gli studenti non promossi o assenti per giustificati motivi. L'esame si baserà tuttavia sull'ultimo corso dato.

⁶I corsi soggetti all'esame finale con valutazione ricevono una nota dall'1 al 6, la nota migliore è il 6. Le frazioni di un ¼ di punto sono ammesse. La nota prevista dall'Istituto che impartisce il corso è attribuita in caso d'assenza non giustificata all'esame, in caso di plagio, e nei casi di frode o tentativo di frode.

⁷Gli Istituti partner che adottano un'altra scala di note, indicano una scala comparativa nel programma degli studi.

⁸La Conferenza dei decani comunica agli studenti i risultati degli esami.

Iscrizione, ritiro e assenza

Art. 16

¹Le modalità e i termini d'iscrizione come pure le condizioni per il ritiro dagli esami di Master PMP sono stabiliti dagli Istituti partner presso i quali vengono impartiti i corsi.

²Il candidato che non si presenta a un esame a cui si è iscritto ottiene la nota prevista dall'Istituto partner se la giustificazione per l'assenza non viene inoltrata tempestivamente al delegato del Master PMP e al decano della Facoltà d'immatricolazione. Possono essere accettati solo motivazioni per giusta causa. In caso di malattia o infortunio, deve essere consegnato un certificato medico entro 3 giorni, salvo forza maggiore.

³Il plagio, la frode o il tentativo di frode comportano per il suo autore l'assegnazione della nota prevista dall'Istituto partner a tutte le prove considerate e, nei casi gravi, l'esclusione dal Master PMP. E' riservata l'applicazione di regole disciplinari in vigore nella sede d'immatricolazione del o degli autori.

Condizioni per il superamento degli esami

Art. 17

¹Un esame è superato se la nota ottenuta è al minimo 4. Un esame superato non può essere ripetuto.

²Per ogni esame la cui nota è inferiore a 4, lo studente ha diritto a un secondo e ultimo tentativo.

Condizione di acquisizione dei crediti

Art. 18

¹I 60 crediti ECTS della formazione interdisciplinare di base sono suddivisi in cinque moduli da 9 a 15 crediti ciascuno:

- a un modulo di scienze politiche
- b un modulo di economia pubblica
- c un modulo di amministrazione e management delle organizzazioni pubbliche
- d un modulo di diritto pubblico
- e un modulo comprensivo dei seminari interdisciplinari e delle metodologie di ricerca.

²I crediti ECTS della specializzazione seguita durante il secondo anno costituiscono un modulo unico (30 ECTS).

³Un modulo è considerato superato se lo studente ottiene una media, ponderata sul numero di crediti attribuiti a ogni corso, uguale o superiore a 4. Può essere conseguita al massimo una nota inferiore al 4 per i moduli del primo anno o due note inferiori al 4 per il modulo del secondo anno. In questo caso, lo studente ottiene in blocco i crediti ECTS corrispondenti.

V: Tesi

Tesi finale

Art. 19

¹Per la redazione di una tesi secondo l'art. 14, cpv. 1 lo studente propone un argomento che deve essere approvato da un professore del Master PMP o da un altro docente, autorizzato dal delegato del Master PMP (docente relatore).

²Solo gli studenti che hanno conseguito almeno 60 crediti ECTS della formazione interdisciplinare di base sono autorizzati a consegnare la loro tesi.

³Il sistema di valutazione delle tesi è precisato nel piano degli studi. Una nota uguale o superiore al 4 dà diritto a 30 crediti ECTS. Se la nota è inferiore a 4, il docente relatore può richiedere allo studente una revisione della tesi. Lo studente deve consegnare la tesi revisionata al più tardi sei mesi dopo la comunicazione dell'insuccesso. In caso di ulteriore insuccesso, lo studente è definitivamente escluso dal Master PMP.

Stage

Art. 20

¹Lo studente che sceglie di effettuare, giusta l'art. 14, cpv. 1, un tirocinio (stage) nell'ambito del proprio lavoro di tesi deve farne richiesta al delegato del Master PMP. La richiesta deve contenere il tema della tesi, il nome del docente responsabile e il nome dell'istituzione o ente che si è dichiarato disposto ad accogliere lo studente per lo stage.

²Il docente responsabile è un professore del Master PMP o un altro docente autorizzato dal delegato del Master PMP.

³In caso di rifiuto della richiesta, lo studente può presentare un secondo progetto.

⁴Lo stage è coordinato dal docente responsabile ed è seguito dall'elaborazione e la difesa di una tesi che dà, in caso di esito positivo, diritto a 30 crediti ECTS, secondo il presente regolamento.

⁵La durata, le modalità dello stage come pure i criteri di valutazione dello stage e della tesi sono fissati nel piano degli studi.

⁶Per poter documentare nel dettaglio gli elementi costitutivi, una volta approvato, lo stage è soggetto a una convenzione particolare recante la firma delle tre parti interessate: il docente responsabile, lo studente e l'organizzazione che accoglie lo stagista.

⁷I termini per il deposito e la difesa della tesi sono fissati nel piano degli studi.

⁸Solo gli studenti che hanno già conseguito almeno 60 crediti ECTS della formazione interdisciplinare di base sono autorizzati a consegnare la loro tesi.

⁹Il sistema di valutazione della tesi di stage è precisato nel piano degli studi. Una nota uguale o superiore a 4 dà diritto a 30 crediti ECTS. Se la nota è inferiore a 4, il docente responsabile può richiedere allo studente una revisione della tesi. Lo studente deve consegnare la tesi revisionata al più tardi sei mesi dopo la comunicazione dell'insuccesso. In caso di nuovo insuccesso, lo studente è definitivamente escluso.

VI: Promozione Conseguimento del Master ed esclusione Art. 21

Il Master PMP è conseguito se:

- a la nota media di ciascun modulo della formazione interdisciplinare di base è uguale o superiore a 4, e se in ciascun modulo vi è al massimo una nota inferiore al 4 (art. 18, cpv. 1 e 3);
- b la nota media del modulo di specializzazione è uguale o superiore a 4, con al massimo 2 note inferiori al 4 (art. 18, cpv. 2 e 3);
- c la tesi è valutata con una nota uguale o superiore a 4 (art. 19, cpv. 3 rispettivamente art. 20, cpv. 9).

Conferimento del diploma e del supplemento di diploma Art. 22

¹La laurea specialistica in Public Management and Policy / Master of Arts (MA) in Public Management and Policy è conseguita quando il candidato adempie le esigenze del piano degli studi.

²Le istanze amministrative competenti dell'Istituto partner presso il quale lo studente è immatricolato rilasciano il diploma e il supplemento di diploma.

³Il diploma è conferito congiuntamente dagli Istituti partner presso i quali il candidato ha svolto la formazione interdisciplinare di base e la specializzazione. Il diploma è firmato dalle competenti autorità di ciascun Istituto partner che conferiscono il titolo. Esso deve menzionare esplicitamente la lista di tutti gli Istituti partner che organizzano congiuntamente la formazione.

⁴ abrogato

⁵Il supplemento di diploma è rilasciato dall'Istituto partner presso il quale lo studente è immatricolato. Esso precisa che il programma è stato organizzato congiuntamente dagli Istituti partner.

Esclusione

Art. 23

¹Subisce l'esclusione dal Master lo studente che:

- a non adempie le condizioni di riuscita previste all'art. 18, cpv. 3 dopo aver esaurito le possibilità di ripetizione;
- b non ha ottenuto almeno la nota 4 nella versione revisionata della sua tesi;
- c ha superato la durata massima prevista degli studi senza aver ottenuto una relativa autorizzazione;
- d si rende colpevole di plagio o di frode grave ai sensi dell'art. 16, cpv. 3.

²La decisione di esclusione è presa dalla Conferenza dei decani, che la comunica allo studente.

VII: Procedure di ricorso

Vie legali

Art. 24

¹I ricorsi degli studenti sono inoltrati all'istanza di ricorso specifico di ciascun Istituto partner secondo i termini in vigore presso l'Istituto interessato.

²In caso di contestazione della decisone di prima istanza, un ricorso di seconda istanza può essere inoltrato conformemente alle regole in vigore presso la sede d'immatricolazione.

Principio di sussidiarietà

Art. 25

In caso di dubbio o mancanza di dettagli, si applicano le disposizioni previste dai regolamenti disciplinanti i master proposti dalla Facoltà interessata dell'Istituto partner presso il quale lo studente è immatricolato.

VIII: Disposizioni finali Disposizioni transitorie

Art. 26

¹Gli Istituti partner dispongono di un termine di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento per adattare le proprie direttive interne e conformarsi alle disposizioni concernenti la denominazione e il conferimento del diploma Master PMP ai sensi dell'art.1, cpv.1 e l'art.22 del presente regolamento.

Entrata in vigore del regolamento

Art. 27

¹Il presente regolamento sostituisce tutti i precedenti ed entra in vigore il 1° agosto 2010 per tutti gli studenti immatricolati al Master PMP a partire dall'anno accademico 2010-2011.

²Gli studenti iscritti al Master PMP prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono soggetti alla precedente versione.

Modifiche del 15 settembre 2014

Entrata in vigore

Le modifiche degli articoli 1 e 14 entrano in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2014.

²Le altre modifiche entrano in vigore retroattivamente al 15 settembre 2014.

Disposizione transitorie

Disposizioni transitorie relative alle modifiche del 15 settembre 2014

¹Gli studenti che hanno iniziato il Master PMP al più tardi nel mese di settembre 2009 sono soggetti al Regolamento del 17 ottobre 2006, con l'eccezione degli articoli 1 e 14 che si applicano secondo le modifiche del 15 settembre 2014.

²Gli studenti che hanno iniziato il Master PMP fra il mese di settembre 2010 e settembre 2013 sono soggetti al Regolamento del 24 giugno 2010, con l'eccezione degli articoli 1 e 14 che si applicano secondo le modifiche del 15 settembre 2014.

Université de Lausanne Faculté des sciences sociales et politiques

Lausanne, le 10.12.2017

Prof. Fabien Ohl, Doyen

Université de Lausanne La Direction

Lausanne, le 15-12-214

Prof. Dominique Arlettaz, Recteur

Universität Bern

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche

Bern, den 14.1.2015

Prof. Dr. Klays Armingeon, Dekan

Von der Erziehungsdirektion des Kantons Bern genehmigt

3.0-1-5

Bern, den 2.2.2015

Dr. Bernhard Pulver, Regierungsrat

Università della Svizzera italiana Facoltà di scienze economiche

Lugano, il 18.12.2014

Prof. François, Degeorge, Decano

Università della Svizzera italiana Lugano, il 18.12.2014

Prof. Piero Martinoli, Presidente

Université de Lausanne Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique

Lausanne, le 10/12/2014

Prof. Bettina Kahil, Doyenne

B. Clave

Universität Bern

Rechtswissenschaftliche Fakultät

Bern, den 2.5.2014

Prof. Dr. Stephan Wolf, Dekan

Prof. Michael Gibbert, Decano

Università della Svizzera italiana

Lugano, il 27, 17, 2014

Facoltà di scienze della comunicazione